

*Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:*

c) all'articolo 74, comma 2 nel secondo periodo le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

d) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo le parole: « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire duecentomila ».

### **Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.**

**2. 8** (2. 13). Pezzoli, Fei, Bono.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

*d-bis*) il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dalle sue pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-ter. L'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

1-*quater*. Le disposizioni contenute nei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2000. Per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1999, il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dalle sue pertinenze concorre nella misura del 50 per cento alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per il medesimo esercizio, la misura

della deduzione prevista l'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta del 50 per cento.

1-*quinquies*. Della disposizione di cui al comma 1-*quater* non si tiene conto in sede di calcolo dei versamenti di acconto per il 1999.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-*quinquies* del presente articolo, quantificati in 1.830 miliardi per il 2000 e in 2.000 miliardi per il 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000 e 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

**2. 9** (ex 2. 2). Boselli, Schietroma, Crema, Villetti, Sergio Fumagalli, Albertini, Ceremigna, Brancati.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *e-bis*) aggiungere la seguente:

« *e-ter*) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie ».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 3 Tabella C (a.c. 5266), Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1. — Istituto commercio estero — cap. 1606).*

1999: —40 miliardi;

2000: —40 miliardi;

2001: —40 miliardi.

**2. 10** (\* ex 2. 18). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *e-bis*), è inserita la seguente lettera:

*e-ter*) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie;

*Conseguentemente, all'A.C. 5266 alla tabella C, legge n. 163 del 1985 e successive: Nuova disciplina interventi Stato a favore spettacolo (UPB 15.1.2.2) ridurre gli importi come segue:*

1999: - 5.000;

2000: - 4.000;

2001: - 4.000.

**2. 11** (\* 2. 17). Niedda.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2-bis. Le agevolazioni sono estese anche a soggetti pensionati invalidi del lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**2. 12** (ex 2. 10). Apolloni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Relativamente all'anno fiscale 1999 all'articolo 13 comma 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: « di lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 170.000 ».

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**2. 20.** Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-*quater*, le parole: « unmilione centomila lire » sono sostituite dalle seguenti: unmilione cinquecentomila lire.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.**

**2. 01** (ex 2. 7). Radice, Stradella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui).*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « le medesime disposizioni si applicano, per le rimanenti rate, ai mutui contratti nel periodo tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997 ».

**Seguono compensazioni nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**2. 02** (ex 2. 8). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 50 per cento ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**2. 03** (ex 2. 0. 3). Radice, Stradella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi contemplati all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.**

**2. 04** (ex 2. 0. 4). Radice, Stradella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la realizzazione degli interventi di recupero definiti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota del 10 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.**

**2. 05** (ex 2. 0. 5). Radice, Stradella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. e' consentito, alternativamente, di effettuare la detrazione, quanto al 40 per cento, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 60 per cento, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

3. È, altresì, consentito ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**2. 06** (ex 2. 0. 6). Radice, Stradella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali partecipate dal Tesoro per il 1999 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 1999 è proporzionalmente ridotta in modo da assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.

**2. 07** (ex 2. 0. 7). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. La riduzione degli oneri finanziari, indotti dal calo dei tassi di interesse in sede di collocamento del debito pubblico nel periodo gennaio-ottobre 1999, rispetto a quelli previsti per la redazione del bilancio previsionale 1999, è destinata alla riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per il medesimo anno.

2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro con proprio decreto da assumersi entro il 30 novembre 1999 quantifica tale riduzione, e ridetermina in modo proporzionale tutte le aliquote fiscali in modo di assicurare una riduzione di gettito pari al risparmio di oneri finanziari.

3. Per i lavoratori dipendenti o pensionati la riduzione spettante è riconosciuta in sede di conguaglio delle imposte 1999.

4. Per tutti gli altri contribuenti la riduzione è riconosciuta in sede di calcolo della dichiarazione dei redditi relativi al 1999.

**2. 08** (ex 2. 0. 8). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Agevolazioni fiscali per incentivare la solidarietà verso i territori colpiti da calamità naturali).*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica;

a) al comma 1, dopo la lettera 1, è aggiunta la seguente: 1-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate alla solidarietà ed alla ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**2. 09** (ex 2. 0. 9). Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Norma chiarificatrice in tema di dichiarazione dei redditi persone giuridiche).*

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono migliorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo alla fine del quinto mese, per un periodo massimo di sessanta giorni.

**2. 010** (ex 2. 0. 10. Ballaman.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Determinazione del reddito dei fabbricati).*

1. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche nonché i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**2. 011** (ex 2. 0. 11). Frosio Roncalli, Molgora.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Ammortamento dei beni materiali).*

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: « superiore a 1 milione di lire », sono sostituite dalle seguenti: « superiore a lire due milioni ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**2. 012** (ex 2. 0. 17). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

**COMPENSAZIONI****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sin-

daco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

#### ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte*

*di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per*

*il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

**(A.C. 5267 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Incentivi per le imprese).*

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n.

59, come modificati per effetto dell'articolo 1, comma 5, lettera *a*), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria, con effetto dalla medesima data di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le stesse aliquote sono rideterminate in aumento corrispondentemente all'eventuale beneficio derivante dalla soppressione delle aliquote contributive di cui al comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea:

*a*) al comma 17, le parole: « fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 »;

*b*) al comma 18, le parole: « lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001 ».

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione

del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

*a*) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

*b*) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

*c*) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

*d*) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per persona interposta, allo stesso soggetto;

*e*) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

*f*) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

*g*) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

*h*) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

*i*) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera *f*), del decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

8. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, sono esonerati dal versamento dei contributi dovuti per i tre anni successivi all'iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

9. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1, sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

10. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

11. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.417 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.200 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.546 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.271 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 1.115 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.317 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.380 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.826 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.241 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.115 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

12. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

##### 3. 1. Malavenda.

*Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:*

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato a reali incrementi occupazionali a tempo indeterminato dati dalla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, e dall'eliminazione del lavoro straordinario ricorrente e non avente carattere di eccezionalità. I finanziamenti di cui al presente articolo sono inoltre vincolati al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

##### 3. 2. Malavenda.

*Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:*

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato a reali incrementi occupazionali a tempo indeterminato determinati alla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, ed al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

##### 3. 3. Malavenda.

*Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:*

01. Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indi-

retto, è vincolato ad incrementi occupazionali a tempo indeterminato, alla riduzione reale dell'orario settimanale di lavoro al rispetto dell'intera normativa legate e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

**3. 4.** Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.*

**3. 125.** Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 5.*

**3. 126.** Malavenda.

*Segue una serie di 21 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 1, 2, 3, 4, 5.*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \* **3. 6.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **3. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \* **3. 116.** (Ex 0. 3. 70. 25) Cè, Giancarlo Giorgetti

**Segue compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

**3. 8.** Malavenda.

*Segue una serie di 4 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, delle lettere a), b), c).*

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) i contributi obbligatori degli industriali fabbricanti di conserve alimentari, di cui all'articolo 23 del regio decreto del 31 gennaio 1923, n. 2523, dell'articolo 25 del regio decreto del 3 giugno 1924, n. 696, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1948, n. 718 e del decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 1949, n. 537.*

*Conseguentemente al disegno di legge 5266, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, voce Ministero industria, commercio artigianato, legge n. 282 del 1991 3.2.1.13 cap. 7056, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare eventuali oneri previsti dall'emendamento.*

- 3. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Ogni finanziamento pubblico, di qualsiasi titolo, a qualsiasi impresa privata, è espressamente vincolato:*

*a) alla eliminazione di qualsiasi forma di lavoro straordinario con caratteristiche di ricorrenza, ordinarietà e strutturalità;*

*b) alla riduzione a 35 ore settimanali dell'orario lavorativo a parità di salario e di stipendio;*

*c) al comprovato incremento occupazionale mediante nuove assunzioni ad orario lavorativo intero e a tempo indeterminato;*

*d) all'osservanza di tutte le norme legali e contrattuali a tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori dipendenti e delle loro organizzazioni sindacali.*

**3. 10.** Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

**Segue compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**3. 117** (ex \* 0. 3. 70. 13). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Anghinoni.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 47.** Bono, Marzano, Armani, Peretti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. A decorrere dal 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è abrogato.

*Conseguentemente al disegno di legge 5266, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, alla voce Presidenza del Consiglio modificare gli importi come segue:*

1999: — 20.000;

2000: — 20.000;

2001: — 20.000.

**3. 11.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I disposti di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 si applicano anche al successivo periodo 1998-1999. Di conseguenza gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1999-2000, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1998-1999 non versate.

**3. 50.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I disposti di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 si applicano anche al successivo periodo 1998-1999. Di conseguenza gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1999-2000, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1998-1999 non versate.

**3. 51.** Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **3. 12.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **3. 45.** Bono.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania lega nord.**

\* **3. 118** (ex \* 0. 3. 70. 9.) Paolo Colombo.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente all'articolo 35 sopprimere il comma 2.*

**3. 13.** Conte, Leone.

*Al comma 3 dopo le parole: della gestione di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , con esclusione dell'aliquota CUA.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**3. 14.** Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 3, le parole: con effetto dalla medesima data fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 hanno effetto dall'anno 2000.*